Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 261 DEL 10.09.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Oggetto: affidamento in Convenzione Consip di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi nell'immobile della sede USRA (Facility Management 4), ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. Lotto 8. Fornitore Consorzio Innova Soc. Coop. e altri. Autorizzazione a invio richiesta preliminare fornitura.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Richiamata la Determinazione n. 72 del 18.03.2020 mediante cui si è proceduto ad una proroga tecnica, di sei mesi e fino al 01.10.2020, del servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie per la sede dell'USRA in favore di Puli Service S.r.l., che quindi, a breve, giungerà a scadenza;

Richiamata la Determinazione n. 171 del 19.06.2020 attraverso cui si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento fino al 31.12.2020 che, anch'esso, giungerà a breve a scadenza;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che per l'esigenza di cui in oggetto, la Consip S.p.A., ha attualmente attivato una convenzione "Facility Management 4 - Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca", Lotto 8, CIG madre 5651323345, in cui risulta aggiudicatario il fornitore RTI Consorzio Innova Soc. Coop. (già Cipea & Cariiee Co.ED.A. Unifica Soc. Coop) - Arco Lavori Soc. Coop. Cons. - Omnia Servitia S.r.l. – Clean Service S.r.l.;

Considerato che per la modalità di erogazione della Facility Management Light, particolarmente indicata per le esigenze delle Amministrazioni che hanno immobili di piccola dimensione, della durata contrattuale di 4 anni, vi è l'obbligo di ordinare almeno 3 servizi operativi tra quelli previsti (esclusi i servizi di Minuto Mantenimento Edile, Presidio Tecnologico e di Pulizia e Reperibilità), di cui per lo meno 1 servizio afferente alla categoria Servizi di Manutenzione;

Dato atto che, in seguito ad attività di ricognizione, l'USRA ritiene di dover usufruire oltre che del servizio di pulizia, dei servizi di manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento, in scadenza, anche del servizio manutenzione impianti antincendio;

Visto che la procedura di adesione alla Convenzione FM4 prevede l'emissione di una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), precedente all'obbligatorio sopralluogo del Fornitore ed all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura;

Ritenuto opportuno procedere all'emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura, numero 5667705 e prot. 0008728 del 10.09.2020, necessaria per lo svolgimento del sopralluogo del Fornitore e per la redazione del PDA con la relativa quantificazione economica di adesione alla Convenzione FM4 Light;

Precisato che l'oggetto del contratto consiste nei servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione provvederà ad acquisire il CIG in fase di emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura;

Tenuto conto che l'impegno di spesa relativo all'adesione alla Convenzione FM4 sarà previsto in successiva determinazione in fase di emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di autorizzare l'invio della Richiesta Preliminare di Fornitura (RTF) numero 5667705 e prot. 0008728 del 10.09.2020, necessaria per lo svolgimento del sopralluogo del Fornitore e per la redazione del PDA con la relativa quantificazione economica di adesione alla Convenzione FM4 Light;
3. Di prendere atto che l'oggetto del contratto consiste nei servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni;
4. Di provvedere ad acquisire il CIG in fase di emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura;
5. Che l'impegno di spesa relativo all'adesione alla Convenzione FM4 sarà previsto in successiva determinazione in fase di emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura;
6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 10.09.2020

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

